

ALLEGATO " B " AL N. 5899 DI FASCICOLO

**Statuto
dell'Associazione
SOCIETÀ ITALIANA
PER LE MALATTIE RESPIRATORIE INFANTILI E.T.S.**

SOMMARIO

I - INFORMAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE

ART 1 - Denominazione, sede e durata

ART 2 - Oggetto sociale

**II - I SOCI DI S.I.M.R.I. E IL PATRIMONIO
DELL'ASSOCIAZIONE**

ART 3 - I soci

ART 4 - Quote associative e Patrimonio

III - ORGANI SOCIALI

ART.5 - Organi Sociali

ART.6 - L'Assemblea Generale dei Soci

ART.7 - Il Presidente

ART.8 - Il Consiglio Direttivo

ART.9 - I Consiglieri

ART.10 - Il Tesoriere

ART.11 - I Revisori dei Conti

ART.12 - I Probiviri

IV - COMUNICAZIONE E ATTIVITA' SCIENTIFICA

ART.13 - Le Riviste - Direttori e Comitati di Redazione

ART.14 - Il sito web

ART.15 - I Gruppi di Studio

ART.16 - Le Sezioni Regionali

ART.17 - Il Congresso Nazionale

V - NORME DI CHIUSURA

ART.18 - Estinzione e scioglimento

ART.19 - Modifiche dello statuto

ART.20 - Entrata in vigore

I - INFORMAZIONI SULL'ASSOCIAZIONE

ART 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 È stata costituita in data 25 settembre 1995 un'associazione culturale e scientifica denominata "Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili", che utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." all'atto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 La denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata "S.I.M.R.I." (o S.I.M.R.I.E.T.S.) e la sua attività è da considerarsi in continuità con quella del Gruppo di studio di Broncopneumologia della Società Italiana di Pediatria (S.I.P.).

La denominazione in lingua inglese della società è "Italian Pediatric Respiratory Society", anche spendibile nella forma abbreviata "I.P.R.S.".

1.3 La S.I.M.R.I. (anche di seguito denominata la "Società") ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

1.4 La S.I.M.R.I. ha sede presso la propria Segreteria Nazionale e amministrativa, attualmente in Via Gaetano Quagliariello n. 27, Napoli. Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può trasferire la sede della Società in altro luogo, con comunicazione agli enti pubblici territoriali entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

1.5 La S.I.M.R.I. è affiliata alla S.I.P., Società Italiana di Pediatria ETS.

ART 2 - Oggetto sociale

2.1 La S.I.M.R.I. è società scientifica autonoma ed indipendente, apolitica, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, non ha fini di lucro, non svolge alcuna attività di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto, non esercita, né in proprio, né nella persona dei propri legali rappresentanti, attività imprenditoriali né partecipa ad esse, fatta eccezione per le iniziative necessarie all'attività di formazione continua.

2.2 La S.I.M.R.I. in particolare si propone di perseguire, senza scopo di lucro, i seguenti obiettivi scientifici, culturali, solidaristici e di utilità sociale:

- a) favorire e promuovere la ricerca di base, epidemiologica, clinica, riabilitativa e multidisciplinare, la didattica e l'assistenza per i problemi respiratori acuti e cronici dell'area pediatrica, anche mediante la costituzione di gruppi di studio e di sezioni regionali, commissioni e comitati;
- b) favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di fisiopatologia respiratoria e biologia respiratoria e la loro applicazione clinica in pediatria;
- c) promuovere una fattiva collaborazione scientifica, didattica, organizzativa e assistenziale con gruppi e società scientifiche italiane e straniere;
- d) promuovere la diffusione delle conoscenze e l'insegnamento nel campo della medicina respiratoria pediatrica (anche attraverso congressi, convegni, webinar, riunioni e corsi di aggiornamento e specializzazione), nonché favorire iniziative rivolte alla prevenzione delle malattie respiratorie e al riconoscimento degli aspetti medico-psico-sociali delle stesse;
- e) promuovere il riconoscimento delle malattie respiratorie pediatriche a livello delle autorità sanitarie, al fine di favorire nel territorio nazionale la corretta organizzazione dell'attività assistenziale;
- f) svolgere le attività editoriali che il Consiglio Direttivo ritiene opportune e possibili in vista della realizzazione dei predetti obiettivi;
- g) promuovere ogni forma di cooperazione scientifica con l'industria non condizionante per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- h) promuovere e sviluppare la cultura dell'educazione con l'obiettivo formativo di aumentare e standardizzare le conoscenze per una gestione ottimale della patologia respiratoria attraverso: servizi di documentazione, convegni, manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico e informativo, programmi multimediali, trasmissioni radiofoniche e cine-televisive e mediante utilizzo dei canali sociali;
- i) promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale

della scuola sui temi della patologia respiratoria, anche tramite appositi corsi educativi;

- j) promuovere e partecipare alle sperimentazioni di farmaci di interesse pediatrico relativi all'area respiratoria.

2.3 La S.I.M.R.I. persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- b) formazione post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g);
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i).

2.4 La S.I.M.R.I. persegue i propri obiettivi istituzionali anche attraverso:

- a) attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa di Educazione Medica Continua (ECM);
- b) collaborazioni con gli organi internazionali, nazionali e regionali, le Agenzie di Servizi, le Aziende Sanitarie, le Università, gli IRCCS, gli Enti Pubblici di Ricerca e le associazioni dei pazienti, le ONLUS, gli ETS e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie da coinvolgere nella cura e prevenzione delle malattie respiratorie;
- c) elaborazione e/o adattamento di linee guida in coerenza con le direttive del Sistema Nazionale Linee Guida, stesura di Raccomandazioni per le buone pratiche clinico assistenziali (RBPCA) secondo le indicazioni metodologiche rilasciate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), anche in collaborazione con la SIP e altre società scientifiche affini;

- d) promozione di attività finalizzate alla realizzazione di programmi scientifici, formativi e/o organizzativi (task-force), di contributi alla ricerca (fellowship) nazionali e internazionali, di studi clinici collaborativi (Ricerca Clinica Collaborativa, CRC), di ricerche scientifiche finalizzate e di rapporti con altre società (Gruppi di Lavoro Inter-Societari) e organismi scientifici, interagendo e collaborando con analoghe società scientifiche ed istituzioni europee ed extraeuropee per il perseguimento degli obiettivi e degli scopi societari.

2.5 La S.I.M.R.I. finanzia le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto d'interessi con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati e che siano in contrasto con quanto esplicitato nell'Art. 10 "Conflitti di interesse legati all'industria del tabacco" Codice di Condotta SIMRI, 25.02.2024, Versione 4.0.

2.6 le attività di ECM (Educazione Continua in Medicina) attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

2.7 La S.I.M.R.I. può esercitare attività secondarie e strumentali, diverse rispetto a quelle generali dinanzi citate, nel rispetto della normativa applicabile. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

2.8 Nello svolgimento della propria attività associativa, può avvalersi di adeguate risorse proprie e di terzi ai fini di svolgere l'attività di segreteria, di organizzazione del Congresso Nazionale e delle attività formative ECM ed effettuare il trattamento dei dati dei propri associati, subordinatamente all'espresso consenso degli stessi.

2.9 La S.I.M.R.I. può esercitare in base alla normativa vigente anche attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.10 La S.I.M.R.I. promuove il principio di pari opportunità tra generi, nella composizione dei propri organi elettivi.

2.11 L'attività sociale di S.I.M.R.I. è normata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

II – I SOCI DI S.I.M.R.I. E IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 3 – I Soci

3.1 Tipi

I Soci sono distinti in:

- a) Ordinari: medici italiani, medici in formazione (ovvero specializzandi) e cultori della materia che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'Art. 2;
- b) Corrispondenti: medici stranieri con gli stessi requisiti di cui sopra;
- c) Aggregati: persone fisiche non comprese nelle categorie precedenti, provenienti da altre professioni sanitarie o che si occupino della salute del bambino, anche se non hanno una stretta attinenza con le professioni sanitarie, studenti nei corsi di laurea in medicina o professioni sanitarie o altro, che dedicano o abbiano interesse a dedicare la loro attività di lavoro o di studio agli scopi di cui all'Art.2;
- d) Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito delle malattie respiratorie.

La domanda di ammissione alla S.I.M.R.I. potrà essere effettuata direttamente sul sito della Società. Relativamente alle domande di ammissione quale Socio Ordinario e Socio Aggregato, potranno essere considerati Soci solo coloro che finalizzeranno il pagamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda di ammissione può chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di rigetto, mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della convocazione immediatamente successiva.

3.2 Diritti e doveri

I Soci:

- a) partecipano alle attività della Società e possono essere membri dei Gruppi di studio;
- b) sostengono nel loro ambito di lavoro la politica della Società e le direttive di quest'ultima;
- c) contribuiscono allo sviluppo della Società attraverso la propria attività scientifica, didattica e assistenziale;
- d) possono realizzare iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca secondo il Regolamento SIMRI;
- e) hanno il dovere di comunicare e tener aggiornato il proprio indirizzo postale ed e-mail comunicandolo alla Segreteria della S.I.M.R.I., ovvero modificandolo direttamente, insieme alle altre informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, sulla propria scheda personale, accedendo al sito web della Società: www.simri.it.

Tutti i Soci in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo, purché presentino un'anzianità pari ad un minimo di 2 anni di iscrizione, richiesta dalle singole e specifiche norme del presente statuto.

Hanno diritto all'elettorato passivo i Soci Ordinari che risultano iscritti alla Società in qualità di Socio Ordinario da almeno 4 anni solari consecutivi rispetto alla data di svolgimento delle elezioni e non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato. Tutti coloro che presentano la propria candidatura ad organi sociali S.I.M.R.I. si impegnano a non pronunciarsi su quegli argomenti per i quali possa sussistere un conflitto di interessi riguardante le attività da essi svolte e dovranno anche dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza e ogni cointeressenza di tipo economico con aziende commerciali operanti nell'ambito sanitario.

Sussiste incompatibilità per l'appartenenza alla S.I.M.R.I. per chiunque intrattenga rapporti commerciali d'affari con le multinazionali del tabacco.

Ogni Socio dispone di un voto per l'elezione del Presidente, di un voto per l'elezione di ogni singolo Consigliere e di un voto per l'elezione del Tesoriere. Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente e non sono ammesse deleghe.

Tutti i Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali formulando, tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della predetta richiesta a mettere a disposizione i libri sociali, per consultazione e copie, presso la sede della S.I.M.R.I.

3.3 Decadenza

Un Socio può essere dichiarato decaduto per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, che devono essere indirizzate per iscritto al Presidente della Società a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del pagamento della quota associativa annuale;
- b) per morosità da mancato pagamento per 3 anni consecutivi della quota sociale annuale, la quale opera di diritto dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno di morosità, senza che sia ammessa alcuna forma di sanatoria mediante pagamento tardivo delle quote arretrate;
- c) per indegnità, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo che faccia propria una decisione resa in tal senso e con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art.12, per motivi di scorrettezza professionale o scientifica tali da concretare comportamento contrario allo spirito ed alle finalità societarie.

3.4 Membro a Progetto (Project Collaborative Member)

Nell'ambito dello sviluppo di specifici progetti della Società, come individuati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, possono essere istituite collaborazioni sia con società scientifiche nazionali o internazionali, sia con singoli medici e cultori della materia che dedichino in tutto o in parte la loro attività a scopi analoghi a quelli di cui all'Art. 2 dello Statuto e che assumeranno, per l'intera durata dei progetti comuni, lo status di "Membro a Progetto (Project Collaborative Member)". Tale qualifica potrà comportare una partecipazione, su invito del Consiglio Direttivo, a specifiche iniziative della Società, oltre all'accesso a determinate aree del sito web, per tutta la durata del progetto e nella misura in cui siano funzionali ai progetti in essere, a condizione che vengano rispettati i dettami dell'apposito regolamento di accesso cui sarà loro richiesto

di aderire.

ART 4 – Quote associative e Patrimonio sociale

4.1 Quote associative

I Soci Ordinari e i soci Aggregati devono pagare annualmente la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea, ove, come principio generale:

- a) la quota dei Soci Aggregati verrà fissata in misura ridotta rispetto ai Soci Ordinari;
- b) i medici in formazione ammessi come Soci Ordinari potranno, finché perduri tale status, fruire di quote scontate.

Le quote associative sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

I Soci non inviando, per lettera raccomandata presso la sede della Società, le dimissioni con un termine di mesi 6 di preavviso dalla scadenza del pagamento della quota, sono tenuti ad osservare l'impegno annuale di versamento della quota.

I Soci Onorari, Corrispondenti sono esentati dal pagamento della quota; ne sono parimenti esentati i Membri a Progetto (Project Collaborative Members), in quanto non aventi lo status di Soci.

4.2 Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società, che dovrà in ogni caso essere costituito da un fondo non disponibile non inferiore a euro 60.000,00 (sessantamila/00), depositato sul conto corrente della Società, è costituito da:

- a) le quote dei Soci Ordinari ed Aggregati;
- b) le somme o altri beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche per la realizzazione delle finalità associative di cui all'Art. 2;
- c) i proventi eventualmente derivanti dalle attività sociali, dalle attività editoriali, dai rimborsi derivanti da convenzioni, dai congressi ed eventi formativi S.I.M.R.I.;
- d) la raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- e) l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e/o altri fondi pubblici nazionali o europei;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo

sociale, che pervenga alla S.I.M.R.I. per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti per le associazioni scientifiche.

4.3 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Tutte le attività relative all'esercizio finanziario rispettano i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa di legge. I bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti ad esterni sono pubblicati sul sito istituzionale della S.I.M.R.I. La Società pubblica nell'area riservata del proprio sito web il bilancio sociale.

4.4 La Società ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4.5 La Società, in quanto associazione riconosciuta, ha autonomia patrimoniale e risponde pertanto dei propri debiti con il proprio patrimonio, restando esclusa la responsabilità patrimoniale personale degli organi sociali chiamati ad amministrare la Società, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.

4.6 La Società può avvalersi di una Segreteria nazionale amministrativa, istituita presso un'agenzia di servizi, operante nel settore e dotata delle necessarie qualifiche professionali, deputata tra l'altro alla custodia e mantenimento delle scritture contabili e alla conservazione e aggiornamento dell'elenco degli iscritti.

III - Organi sociali

ART 5 - Organi Sociali

Sono organi della S.I.M.R.I.:

- a) Assemblea Generale dei Soci
- b) Presidente
- c) Consiglio Direttivo
- d) Tesoriere
- e) Organo di Controllo (ove istituito per Legge o per libera determinazione);
- f) Collegio dei Probiviri
- g) Gruppi di studio

h) Sezioni Regionali.

Le cariche sociali non sono retribuite.

La S.I.M.R.I. ha altresì istituito per adempiere alla necessità ed obbligo di pubblicazione della propria attività scientifica un proprio sito web e due proprie riviste, attualmente denominate "Pneumologia Pediatrica" in lingua italiana e Pediatric Respiratory Journal in lingua inglese, in formato web e/o cartaceo, dotati di propri soggetti responsabili, in conformità alle normative vigenti ed avvalendosi a tale riguardo la S.I.M.R.I. di qualificate agenzie di servizi operanti nel settore e dotate delle necessarie qualifiche professionali.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico che avrà validità annuale e potrà essere eventualmente rinnovabile per tre mandati, ciascuno della durata di un anno, che verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-scientifica.

ART 6 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci in regola con la quota associativa. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, con avviso inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica (e-mail) ai Soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione, provvedendo a pubblicare analogo avviso sul sito web della Società: www.simri.it:

- a) in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge e del bilancio sociale (ove la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge) e una in occasione del Congresso Nazionale S.I.M.R.I.;
- b) in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, oppure su richiesta congiunta dei Revisori dei Conti.

La convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti da porre in discussione all'ordine del giorno; non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o da un delegato del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono estese a tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Le decisioni sono prese con voto palese. Salvo diverse maggioranze inderogabilmente prescritte dalla Legge o dallo Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera sui punti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente sui punti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei Soci presenti ed aventi diritto di voto, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea:

- a) elegge in distinte votazioni con schede segrete:
 - il Presidente e il Vicepresidente da questi designato
 - i Consiglieri
 - il Tesoriere
- b) nomina i membri del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- d) delibera sull'importo delle quote associative per i Soci Ordinari ed i Soci Aggregati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Società, delibera altresì sull'approvazione del bilancio sociale (ove la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge);
- g) delibera l'estinzione e lo scioglimento della Società, la nomina dei liquidatori e la destinazione del patrimonio della Società. Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale che, firmato dal Presidente, è conservato agli atti della Società ed è a disposizione dei Soci per la consultazione.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga con sistemi informatizzati o mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. È ammessa l'espressione del voto con modalità digitali informatizzate, secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART 7 - Presidente

Il Presidente rappresenta ufficialmente e a pieno titolo giuridico la Società, ivi inclusi i rapporti con la S.I.P. e con le altre Società scientifiche nazionale ed internazionali.

Il Presidente:

- a) viene eletto dai Soci Ordinari e Onorari in occasione del congresso Nazionale S.I.M.R.I.;
- b) il candidato presidente deve essere un socio Ordinario;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- e) provvede a far conservare lo Statuto;
- f) provvede a far conservare l'archivio sociale;
- g) presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione sulle attività del Consiglio Direttivo e della Società.

Le singole candidature vanno fatte pervenire al Presidente in carica, insieme ai nominativi di 20 Soci presentatori, almeno due mesi prima delle votazioni.

I candidati Presidenti devono essere iscritti alla S.I.M.R.I. da almeno 4 anni e devono aver già avuto un incarico elettivo nella Società.

Il Presidente in carica provvede a notificare i nomi dei candidati per la carica di Presidente e quelli dei Soci presentatori sul sito web della Società almeno un mese prima delle elezioni.

Il mandato del Presidente decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua elezione come Presidente Eletto. Il Presidente rimane in carica per il triennio successivo e non è rieleggibile.

Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica ancora per un anno dopo la scadenza del mandato in qualità di Presidente uscente, con diritto di voto.

Il candidato alla Presidenza presenta la sua candidatura assieme a quella del Vicepresidente che lo affiancherà nella direzione della S.I.M.R.I. per la durata del triennio in cui rimane in carica. Il Vicepresidente fa parte del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto da quando entra in carica.

Il Vicepresidente rimane in carica per un triennio e non è rieleggibile nella medesima carica.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono temporaneamente svolte dal Vicepresidente. In caso di vacanza del Presidente, subentra nella carica il Vicepresidente fino alla naturale scadenza del suo mandato.

ART 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- a) Presidente in carica
- b) Vicepresidente
- c) 6 Consiglieri
- d) Tesoriere
- e) Presidente uscente per l'anno successivo al termine del suo mandato;
- f) Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere e autorizzare ogni atto o operazione che rientrino nelle finalità della S.I.M.R.I. e che non siano prerogativa dell'Assemblea Generale, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico. E precisamente:

- a) delibera sulle attività della S.I.M.R.I. in armonia con lo Statuto e con i mandati dell'Assemblea Generale;
- b) redige i regolamenti della Società ivi incluso il Codice di Condotta e vi apporta eventuali modifiche nel rispetto dello Statuto;
- c) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- d) nomina i Soci Ordinari ed Aggregati e, su proposta del Presidente o altro membro del Consiglio Direttivo, nomina i Soci Corrispondenti e Onorari;
- e) nomina il Direttore e Co-Direttore della rivista "Pneumologia Pediatrica" e l'Editor in Chief e gli Associate Editors di

“Pediatric Respiratory Journal”, ed approva i componenti dei Comitati di Redazione delle stesse;

- f) nomina il Direttore e Co-Direttore del sito web ed approva i componenti del Comitato di redazione dello stesso, su proposta del Direttore e Co-Direttore del sito web;
- g) propone, o approva e valuta la costituzione ed il piano di lavoro dei Gruppi di Studio e delle Sezioni Regionali;
- h) indice il Congresso Nazionale, ne designa la sede e il presidente, e ne definisce il programma scientifico, anche su suggerimento dei Gruppi di studio e delle Sezioni Regionali;
- i) designa i rappresentanti della Società chiamati a far parte delle commissioni e comitati permanenti o di altri organismi consultivi o rappresentativi nell’ambito di altre Società Scientifiche e di Istituzioni;
- j) nomina i delegati ufficiali della Società per manifestazioni o congressi per i quali ne è richiesta la partecipazione;
- k) propone alla ratifica dell’Assemblea Generale gli importi delle quote associative per Soci Ordinari e Soci Aggregati;
- l) predispone per l’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo per l’anno in corso ed il bilancio consuntivo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno, presentati dal tesoriere, secondo tempi e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso e comunque con tempistiche compatibili con i termini di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- m) predispone il bilancio sociale (ove la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge);
- n) delibera sulla decadenza dei Soci per l’indegnità dopo aver acquisito relazione dal Collegio dei Probiviri, laddove ne venga richiesto l’intervento ai sensi dell’Art. 13 seguente;
- o) presenta all’Assemblea Generale dei Soci entro i termini di legge, e comunque con tempistiche compatibili con i termini di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il bilancio consuntivo per l’approvazione e, contestualmente, dà lettura della relazione illustrativa, che dà testimonianza delle attività dell’Associazione, degli eventi e

delle iniziative organizzate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, anche mediante videoconferenza, su convocazione del Presidente, da effettuarsi a mezzo lettera o fax o e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Presidente è tenuto/a a convocare prontamente il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta e motivata, presentata da almeno tre membri del Consiglio stesso.

Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima della riunione tramite e-mail.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Un rappresentante del Forum dei Soci Aggregati, il Coordinatore delle Sezioni Regionali, un rappresentante del Forum degli Junior Members, il Direttore della rivista "Pneumologia Pediatrica", il Direttore della rivista "Pediatric Respiratory Journal", il Direttore del sito web e rappresentanti della segreteria amministrativa possono partecipare su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo o a parte di queste, senza diritto di voto su tematiche di loro stretta competenza.

Il Consiglio Direttivo, su argomenti specifici, può invitare a partecipare alle proprie riunioni consulenti e persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.

L'indipendenza del Consiglio Direttivo deve essere garantita dall'assenza di conflitti di interesse dei membri rispetto agli argomenti oggetto di trattazione e di decisione.

Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che, sottoscritto dal Presidente, è conservato agli atti della Società ed è a disposizione dei Soci per la consultazione, nell'area riservata del sito web.

La verbalizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo è demandata alla Segreteria nazionale amministrativa della società, che sarà tenuta al più rigoroso obbligo di riservatezza in relazione alle tematiche oggetto di trattazione.

Qualora la Segreteria amministrativa sia istituita presso un'agenzia di servizi esterna e l'ordine del giorno contempli la trattazione di

materie suscettibili di configurare un potenziale conflitto di interessi, il segretario sarà tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla riunione, abbandonando la seduta.

Nelle fattispecie di cui al comma precedente, le funzioni di verbalizzazione saranno assunte dal Tesoriere, il quale provvederà a redigere un verbale sintetico, limitato alle deliberazioni assunte.

Il testo del verbale non può essere reso pubblico senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La vacanza simultanea di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la rielezione da parte dell'Assemblea Generale convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Il mandato del Consiglio Direttivo decorre dal giorno immediatamente successivo a quello della proclamazione ufficiale del risultato elettorale.

ART 9 - I Consiglieri

I Consiglieri sono rappresentati nel Consiglio Direttivo in numero di 6 membri.

I Consiglieri sono eletti dai Soci in occasione del Congresso Nazionale S.I.M.R.I su una rosa di nominativi.

Le singole candidature vanno fatte pervenire al Presidente in carica, insieme ai nominativi di 10 Soci presentatori, almeno due mesi prima delle votazioni. I candidati consiglieri devono essere Soci Ordinari iscritti alla S.I.M.R.I. da almeno 4 anni. Il Presidente provvede a notificare ai Soci i nomi dei candidati nel sito web della Società o per posta o per e-mail, almeno un mese prima delle elezioni. I Consiglieri rimangono in carica per un triennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro elezione e non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.

In caso di vacanza di un Consigliere, subentra nella carica l'escluso che ha ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione fino a completamento del mandato del membro sostituito. Il consigliere subentrato può essere rieletto anche immediatamente.

ART 10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dai Soci in occasione del Congresso S.I.M.R.I su una rosa di nominativi.

Le singole candidature vanno fatte pervenire al Presidente in carica, insieme ai nominativi di 10 Soci presentatori, almeno due mesi prima delle votazioni. I candidati al ruolo di tesoriere devono essere Soci Ordinari iscritti alla S.I.M.R.I. da almeno 4 anni. Il Presidente provvede a notificare i nomi dei candidati e quelli dei Soci presentatori sul sito web della Società almeno un mese prima delle elezioni. Il Tesoriere rimane in carica per un triennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro elezione ed è rieleggibile per un solo successivo mandato.

Il Tesoriere:

- a) ha, su delega del Presidente, insieme a quest'ultimo, la responsabilità amministrativa della Società, inclusa l'apertura di conti correnti presso Istituti finanziari con firma disgiunta;
- b) presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo, di cui va data diffusione ai soci in conformità allo Statuto;
- c) presenta annualmente al Consiglio Direttivo, unitamente al bilancio consuntivo, la relazione illustrativa che dà testimonianza dei costi e delle entrate, delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, si avvale dei servizi della Segreteria Amministrativa nel controllo del bilancio della Società, nonché della prestazione di professionisti di fiducia per la certificazione annuale di bilancio.

In caso di vacanza del Tesoriere le sue funzioni vengono svolte dal Presidente.

ART 11 - La Revisione legale dei Conti

L'attività di revisione legale dei conti viene affidata a soggetti professionali dotati delle necessarie competenze, che sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo chiamato a selezionarli tra una rosa di professionisti del settore.

Rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I Revisori dei conti:

- a) controllano l'amministrazione di S.I.M.R.I., accertano la

regolare tenuta delle scritture contabili, provvedono alla revisione preventiva e consuntiva dei bilanci da presentare all'Assemblea Generale dei soci, sottoscrivendoli con una relazione di accompagnamento, certificando la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili e garantendo la congruità e correttezza degli impegni finanziari assunti dalla Società in entrata e in uscita;

- b) intervengono su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, senza diritto di voto;
- c) sono garanti di fronte al Presidente e al Tesoriere di tutte le operazioni amministrative, ivi espressamente incluso l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito web della Società dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e degli incarichi retribuiti.

I Revisori dei conti entrano in carica ed iniziano il loro mandato il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro elezione e terminano il loro mandato al 31 dicembre della scadenza del triennio del loro incarico.

ART 12 - L'Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART 13 - I Probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed efficacia di questo Statuto e rapporti da esso derivanti, nonché in relazione a qualsiasi rapporto comunque riferibile alla vita sociale, sarà devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

L'intervento del Collegio dei Probiviri dovrà essere richiesto o dall'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo, contenente specifica e circostanziata rappresentazione dei fatti per i quali è causa o di eventuali scorrettezze professionali e/o scientifiche o violazioni del Codice di Condotta ascrivibili ad un Socio, oppure direttamente richiesto dal Consiglio Direttivo nel caso di eventuali scorrettezze professionali e/o scientifiche, violazioni del Codice di Condotta ascrivibili ad un Socio e portate a sua conoscenza o comportamento contrario alle prescrizioni deontologiche sanzionato in via disciplinare dal relativo Ordine di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo stesso, previo sommario accertamento, trasmetterà la documentazione acquisita al Collegio dei Probiviri per l'instaurazione del procedimento dibattimentale entro venti giorni.

Il Collegio dei Probiviri deciderà entro tre mesi dalla data del ricevimento della suddetta documentazione, salvo proroga a richiesta delle parti, per giustificati motivi; quindi, trasmetterà la sua decisione al Consiglio Direttivo per le delibere conseguenti.

I membri del Collegio dei Probiviri entrano in carica ed iniziano il loro mandato il 1° gennaio dell'anno successivo alla loro elezione e terminano il loro mandato al 31 dicembre della scadenza del triennio del loro incarico.

IV - COMUNICAZIONE E ATTIVITA' SCIENTIFICA

Tutte le iniziative editoriali e formative della Società sono istituite e rese operative dal Presidente in accordo e collaborazione con il Consiglio Direttivo, che dovrà garantire e controllare l'attività editoriale e formativa, in linea con il mandato programmatico e con le norme ministeriali vigenti in tema di ECM.

Le riviste "Pneumologia Pediatrica" e "Pediatric Respiratory Journal" sono organi di informazione ufficiale della S.I.M.R.I.: entrambe possono pubblicare, via web e/o in forma cartacea, gli Atti del Congresso Nazionale della Società, o una selezione dei contributi congressuali.

Organi delle riviste sono il Direttore e Co-Direttore e il Comitato di Redazione per la rivista "Pneumologia Pediatrica" e l'Editor-in-Chief, gli Associate Editors Editorial Board Members per la rivista "Pediatric Respiratory Journal".

I Direttori e Co-Direttori e Editor-in-Chief, gli Associate Editors sono nominati dal Consiglio Direttivo; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per il triennio immediatamente successivo.

Il Comitato di Redazione della rivista Pneumologia Pediatrica è costituito da Associate Editors dotati di competenze specifiche, dal Presidente e dal Past President, che ne fanno parte di diritto in qualità di Senior Editors; vi è poi a latere, con sole funzioni e competenze di natura scientifica, un Editorial Board costituito da esperti italiani che abbiano aderito all'invito a partecipare a tale consesso. L'Editorial Board della rivista Pediatric Respiratory Journal è costituito da Associate Editors dotati di competenze specifiche. Vi è poi a latere, con sole funzioni e competenze di natura scientifica, un Editorial Board costituito da esperti italiani e stranieri che abbiano aderito all'invito a partecipare a tale consesso.

I Direttori delle Riviste partecipano su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Tutti i componenti dei Comitati di Redazione – fatti salvi i Senior Editors che turnano in funzione dei rispettivi incarichi - sono nominati e possono essere revocati dal loro incarico dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice degli intervenuti.

In caso di vacanza dei Direttori subentra nella carica il Senior Editor individuato dal Direttore come Vice-Direttore fino a nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno dei membri dei Comitati di Redazione, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo membro fino al termine del mandato rimasto vacante.

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dai Comitati di Redazione delle riviste.

ART 14 – Il sito web

Il sito web è un organo ufficiale d'informazione e divulgazione scientifica della Società, attuando in particolare: servizi di documentazione, programmi di formazione, produzione e divulgazione di materiale didattico ed informativo, programmi multimediali e utilizzo di canali social. Il Direttore e il Co-Direttore, che devono essere dotati delle necessarie qualifiche professionali, sono nominati dal Consiglio Direttivo in occasione dell'insediamento del nuovo Presidente della Società, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per il triennio immediatamente successivo.

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore e il Co-Direttore, chiamati a garantire il costante e puntuale aggiornamento del sito web, possono essere affiancati da un Comitato di Redazione, i cui nominativi dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore e/o il Co-Direttore del sito web partecipano, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. In caso di vacanza del Responsabile, subentra nella carica il Presidente della Società, fino a nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese da Direttore e Co-Direttore del sito web.

Il mandato conferito a Direttore e Co-Direttore del sito web e ai suoi collaboratori può essere revocato da parte del Consiglio Direttivo.

ART 15 – I Gruppi di Studio

Nell'ambito della Società è prevista l'attivazione di Gruppi di studio con l'obiettivo di aggregare Soci con particolari interessi in campi specifici delle malattie respiratorie infantili, sulla base di quanto disposto dall'Art. 2.

L'istituzione di un Gruppo di studio viene decisa dal Consiglio Direttivo o proposta da almeno 10 Soci Ordinari al Consiglio Direttivo che ne decide l'approvazione. L'elenco dei Gruppi di studio è aggiornato annualmente a cura del Presidente per eventuali variazioni e la loro attività disciplinata da specifico Regolamento presente sul sito WEB.

Ogni Socio non può appartenere a più di tre Gruppi di studio, di cui uno solo con diritto di voto. Le iniziative dei Gruppi di studio non devono essere in contrasto con gli orientamenti generali della Società e le principali iniziative devono essere approvate dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di studio possono proporre al Consiglio Direttivo argomenti riguardanti il programma del Congresso Nazionale della Società. I gruppi di studio hanno un'autonomia finanziaria e possono richiedere al Consiglio Direttivo quanto è necessario alla realizzazione degli obiettivi cui sono destinati.

Le attività dei singoli Gruppi di studio sono coordinate da un membro nominato dal Consiglio Direttivo. I coordinatori restano in carica tre anni con mandato rinnovabile dal Consiglio Direttivo alla scadenza per un ulteriore triennio. I coordinatori presentano annualmente all'Assemblea Generale una relazione sull'attività svolta.

ART 16 - Le Sezioni Regionali

Nell'ambito della Società è prevista la possibilità di attivare Sezioni Regionali.

Al fine di favorirne la costituzione, il Consiglio Direttivo, mediante propria delibera, provvede in via preliminare ad individuare Soci Ordinari chiamati ciascuno a rappresentare la Società in un determinato contesto regionale (o pluriregionale in caso di necessaria aggregazione di un numero adeguato di Soci), ove eserciti la propria attività professionale e con incarico di durata di tre anni, anche rinnovabile.

Le Sezioni Regionali devono essere costituite da almeno 20 Soci

ordinari e onorari che, costituiti in Assemblea, provvedono con voto a scrutinio segreto alla nomina di un Coordinatore, di un Vice-Coordinatore e di almeno due consiglieri, di cui almeno uno di età inferiore ai quaranta anni, i quali, unitamente al Coordinatore ed al Vice-Coordinatore, andranno a comporre il Consiglio Direttivo Regionale, con le modalità stabilite dal Regolamento delle Sezioni Regionali SIMRI approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di regioni con un numero di iscritti inferiore ai 20, il Consiglio Direttivo può stabilire l'accorpamento di regioni geograficamente vicine. La nomina del Coordinatore, del Vice-Coordinatore e degli altri membri del Consiglio Direttivo Regionale deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore Regionale (socio ordinario), il Vice-Coordinatore e gli ulteriori componenti del Consiglio Direttivo Regionale restano in carica per un triennio, non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica e possono essere rinnovati una sola volta; in caso di vacanza del Coordinatore, subentrerà nella carica il Socio risultato 2° alle elezioni.

Hanno diritto al voto tutti i Soci della Sezione Regionale regolarmente iscritti entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

La funzione delle Sezioni Regionali è quella di promuovere a livello regionale incontri e dibattiti secondo le finalità e gli obiettivi della Società, come riportato nell'articolo 2 dello Statuto e mantenere rapporti con le istituzioni regionali in collaborazione con la Presidenza nazionale.

I Coordinatori presentano annualmente all'Assemblea Generale una relazione sull'attività svolta.

ART 17 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale S.I.M.R.I. ha luogo, di regola, annualmente ed è contraddistinto da un numero progressivo. La sede, il Presidente ed il programma scientifico del Congresso sono definiti dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute.

La Società è responsabile della gestione scientifica del congresso e

stipula con un'agenzia provider un contratto per l'organizzazione del congresso.

V - NORME DI CHIUSURA

ART 18 - Estinzione e scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea Generale dei Soci delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione. In particolare, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART 19 - Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari in regola con la quota associativa, con nota scritta e indirizzata al Presidente della Società.

Il Presidente deve includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale un punto relativo alle modifiche dello Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa a mezzo lettera o e-mail.

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo e modificabile da quest'ultimo.

ART 20 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e comunque a seguito della verifica ed approvazione da parte dell'autorità preposta. Per non inficiare la legittimità dei voti ricevuti, i Soci che hanno già avuto nomine nella Società conservano la qualifica, indipendentemente da quanto previsto nel presente Statuto.

L'assemblea che approverà il presente Statuto provvederà, qualora richiesto o necessario, alla nomina dell'Organo di Controllo secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, risultano iscritti nel registro dei soci con la qualifica di Socio Emerito, sono d'ufficio ascritti alla categoria dei Soci Onorari e potranno esercitarne i relativi diritti e prerogative.

Il Consiglio Direttivo provvede alla conservazione, a fini documentali e storici, dell'elenco nominativo dei Soci Emeriti aggiornato alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 11 ottobre 2024

F.ti: Stefania LA GRUTTA
ALBERTO VADALA'